

Alienazione di fabbricato da demolire – Cass. n. 37416/2021

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta di registro - applicazione dell'imposta - in genere - Imposta di registro - Art. 20 d.P.R. 131 del 1986 - Alienazione di fabbricato da demolire - Riqualificazione come cessione del terreno edificabile sottostante a fini impositivi - Possibilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di imposta di registro, va escluso che la compravendita di un fabbricato possa riqualificarsi, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. 131 del 1986, come vendita di area edificabile, non potendosi dare rilievo all'intenzione delle parti di demolirlo per costruirne, successivamente, uno nuovo, dovendo l'ente impositore limitare la propria valutazione al contenuto testuale dell'atto tassato.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 37416 del 30/11/2021 (Rv. 663145 - 01)

Corte

Cassazione

37416

2021